

Il compenso del sostituto del Medico di Medicina Generale (MMG) è normato dall'Allegato C dell'ACN 2005 e successive modifiche 2009.

In particolare al punto 2 viene specificato l'onorario di base:

2. L'onorario spettante al medico sostituto è calcolato, sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1, nella misura del 70% del compenso di cui alla lettera A, comma 1 dell'articolo 59 del presente Accordo (40,05€). Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti. Al sostituto spetta il 70% di 40,05€: 28,035€ a paziente.

Il calcolo corretto dell'onorario giornaliero è, quindi, 28,035€ * N° pazienti in carico al MMG / 365.

In base al periodo dell'anno, poi, si applica un +/- 20% in base al punto 3 del suddetto allegato.

3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi dovuti al sostituto, di cui al comma 2, sono corrisposti per intero se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Infine sono considerate prestazioni aggiuntive, quindi da aggiungere all'onorario di base (secondo il punto 4): ADI, ADP e Prestazioni Aggiuntive - PIPP.

4. Ai medici sostituiti spettano i compensi previsti dall'art. 59, lett. C, comma 1 e 2 per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.

I compensi relativi ad ADI e ADP sono descritti nell'Accordo Integrativo Aziendale (in particolare ADP ed ADI1 25€ ad accesso, ADI2 ed ADI3 30€ ad accesso). I compensi per le Prestazioni Aggiuntive sono descritte nell'Allegato D dell'ACN 2005 e successive modifiche 2009.